

Prot. N. 5252

m_dg 09200900604		
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI		
N. 5303		- 8 MAG, 2020
UOR	CC	RUG
Funzione	Microattività	Attività
:Rettorizia/p		

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI

Condiviso da

Corte d'Appello di Cagliari (Sede centrale e Sede distaccata di Sassari)

Ordine degli Avvocati di Cagliari, Oristano, Lanusei, Sassari, Nuoro, Tempio Pausania,

La gestione delle Udienze civili con trattazione scritta: art. 83 lett. h) D.L.18/2020

PREMESSA NORMATIVA:

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 27/2020;

visto il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23;

visto il D.L. 28/2020

vista le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 11-03-2020 e 26-03-2020;

rilevato che, nell'ambito delle misure assunte per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 83 d.l. n. 18/20(ora L. 27/2020) ha modificato le disposizioni già emanate con il D.L. n. 9/20 per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, distinguendo due fasi: la prima dal 9 marzo al 15 aprile 2020, in cui le udienze pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile e che il successivo DL 23/2020 ha prorogato detto termine sino all' **11 maggio 2020**, con sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto, fatta eccezione per i procedimenti specificamente individuati nel comma terzo dell'art. 83; la seconda fase, dal 16 aprile (ora 12 maggio, per effetto del citato DL 23/2020) fino al **30 giugno 2020 (ora 31 luglio 2020)**, nella quale l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale sono **rimesse ad indicazioni fornite dal dirigente dell'ufficio, da adottarsi sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni (comma 7);**

rilevato che la regola primaria dettata per la prima fase è il **rinvio d'ufficio delle udienze** (ivi comprese quelle camerali), con la sola eccezione di quelle che riguardano le controversie ed i procedimenti espressamente indicati al comma 3, mentre è rimessa (comma 5 art. 83) ai dirigenti

degli uffici nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa ai sensi del comma 1 dell'art. 83 l'adozione delle misure di cui al medesimo art. 83, comma 7, lett. a) – f) ed h), con esclusione della misura organizzativa di cui alla lett. g) ovvero del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno, la quale opererà unicamente nella seconda fase ovvero successivamente al 15 aprile (ora 11 maggio);

rilevato che l'adozione da parte dei dirigenti, ai sensi del comma 5, delle misure di cui al comma 7 lett. f) ed h), relative alle udienze civili, consentirà, sino all'11 maggio 2020, quanto all'attività giudiziaria non sospesa, sia la trattazione scritta delle *“udienze ... che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (lettera h) sia la trattazione mediante “collegamento da remoto” delle udienze ... che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dalla parti* (lett. f); e che **detta possibilità è contemplata anche per il periodo successivo, a discrezione dei capi degli Uffici giudiziari;**

considerato che, con provvedimento del 19-03-2020, la Presidenza dell'intestata Corte ha dettato le regole per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel territorio del distretto relativamente al periodo 23 marzo/15 aprile 2020, termine poi prorogato all'11 maggio, data sino alla quale vigono le misure già adottate con il provvedimento del 19 marzo 2020 in virtù di ulteriore provvedimento di questa Presidenza ;

rilevato, infine, che, con precedente Protocollo siglato il 16 aprile 2020 dalla Corte d'Appello di Cagliari ed i COA del distretto, sono state condivise delle regole procedurali per la trattazione scritta delle cause non rinviabili;

ritenuta l'opportunità, in previsione dell'emanando provvedimento del capo dell'Ufficio che dovesse consentirla, di estendere la predetta regolamentazione della trattazione scritta alle cause che sono compatibili con detta forma di trattazione, nell'ottica di individuare soluzioni condivise con l'Avvocatura (Consigli dell'ordine forensi e, per il loro tramite, le Associazioni forensi) così da poter avere un riferimento operativo uniforme, impregiudicata la possibilità per il giudice, sentiti i

difensori, di gestire altrimenti l'udienza, in ragione della specificità e delle esigenze del caso concreto;

sentiti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, i quali hanno manifestato condivisione alla trattazione scritta delle udienze in secondo grado, in quanto idonea a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

si conviene quanto segue, per la gestione delle udienze civili/lavoro per il periodo successivo all'11 maggio 2020 e sino al 31 luglio 2020, presso la Corte d'Appello di Cagliari:

- 1) il presidente del collegio dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste all'art. 83 lett.h) del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando il termine di **6 giorni** prima dell'udienza per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e l'assegnazione di un ulteriore termine di **tre giorni** prima dell'udienza ad entrambi per eventuali contestazioni sulle conclusioni di controparte;
- 2) la cancelleria provvederà a comunicare, entro un congruo termine, il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "**trattazione scritta**";
- 3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, ove possibile verrà mantenuta la data dell'udienza già fissata e, solo qualora ciò non dovesse essere possibile e/o opportuno, verrà stabilita una data di udienza differita rispetto a quella originaria;
- 4) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "**note di trattazione scritta**", contenenti esclusivamente istanze, conclusioni e la richiesta di assegnazione di un termine per comparse conclusionali e repliche, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in un atto già depositato;

5) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei e il fascicolo di parte non sia già allegato a quello d'ufficio, il giudice fisserà un termine per il deposito del medesimo. Sarà onere dell'interessato comunicare l'impossibilità di adempiere nel termine stabilito in ragione delle restrizioni legate all'emergenza COVID19 e, in tal caso, la trattazione verrà differita;

6) l'udienza- **il cui inizio è previsto alle ore 9 per entrambe le sezioni civili**- comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento ordinatorio del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

7) il giudice, alla data fissata per l'udienza, verifica: a) la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1) e del rituale deposito delle note scritte; b) di tale verifica si darà atto in un **verbale telematico**, che si chiuderà con un provvedimento ordinatorio del collegio (a titolo esemplificativo: *tiene la causa a decisione con assegnazione dei termini dell'art. 190 cpc, ovvero tiene la causa a decisione senza assegnazione di termini, si riserva, rinvia all'udienza del..*). **Nelle cause tenute a decisione, i termini di cui all'art. 190 c.p.c decorrono dalla data dell'udienza; il mancato deposito delle note di tutte le parti equivale alla mancata comparizione all'udienza e il collegio emette i provvedimenti previsti dagli artt. 309 o 348 c.p.c. Se, invece, anche solamente una parte presenta le note conclusive, il collegio terrà la causa a decisione.**

7.a) RITI SPECIALI:

locazioni, procedure concorsuali, opposizione ad ordinanza ingiunzione, art. 281 sexies c.p.c, 702 bis c.p.c: valgono le regole già stabilite al punto 1) in relazione alle cause da trattare con rito contenzioso ordinario. Se si tratta di prima udienza, ove richiesto, il collegio assegnerà i termini per il deposito di note illustrative conclusionali prima dell'udienza alla quale rinvierà la causa. Qualora, invece, la causa sia già rinviata per la discussione ed i termini per le note scritte siano già stati

assegnati, e sempre che i termini stessi non decorressero nel periodo di sospensione legislativamente previsto, la causa verrà tenuta a decisione. Anche in tali casi, la lettura del dispositivo in udienza sarà sostituita dall'attestazione dell'avvenuto deposito di esso in un verbale telematico;

8) con riferimento al ruolo Famiglia e Minori, ribadita l'applicazione della disposizione di cui al punto 1), ovvero assegnazione alle parti di un congruo termine per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e l'assegnazione di un ulteriore termine ad entrambi per eventuali contestazioni sulle conclusioni di controparte. Saranno, inoltre, concessi alle parti, contestualmente alla fissazione dell'udienza, termini per il deposito di memorie e documenti; anche i Servizi Sociali, nei casi in cui ne siano richiesti, dovranno far pervenire la relazione entro il termine stabilito e tempestivamente dovrà essere caricata nel fascicolo telematico. Infine, qualora le parti ne facciano richiesta, potrà essere accordato un termine ulteriore per il deposito di note conclusive finali, che tengano luogo della discussione orale.

Si applicano le suddette modalità di gestione dell'udienza con "trattazione scritta" ove possibile; viceversa, quando il Collegio ritenga opportuna la comparizione personale delle parti o una delle parti lo richieda, ovvero il Collegio ritenga di dover dar seguito ad ulteriori adempimenti (es. ascolto del minore, nomina di un C.T.U., ecc..) la trattazione verrà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020.

Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestata dal Dirigente della Cancelleria sulla base delle risultanze di registri ai fini della remunerazione.

RITO LAVORO:

- 1) anche per le controversie in materia di Lavoro e Previdenza viene estesa, per il periodo successivo all'11 maggio 2020, la modalità "trattazione scritta", già prevista nel Protocollo siglato il 16 aprile 2020;

- 2) con congruo anticipo, il presidente del collegio emetterà un decreto con il quale disporrà che l'udienza avrà svolgimento mediante il deposito telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, invitando le parti a tale deposito;
- 3) il decreto verrà comunicato a ciascuna parte costituita a cura della Cancelleria: i termini saranno differenziati, ovvero per l'appellante **7 giorni** prima dell'udienza e **5 giorni** per l'appellato. Nel decreto si avviseranno i difensori che il mancato deposito di tali note sarà considerato mancata comparizione all'udienza, con conseguente applicazione, a seconda dei casi, degli art. 348, 181 e 309 c.p.c;
- 4) i difensori potranno chiedere di depositare note difensive ex art. 429 c.p.c.. La corte, se lo ritenesse necessario, potrà autorizzare tale deposito, rinviando la causa ed assegnando apposito termine. Qualora un difensore volesse discutere oralmente, potrà fare apposita istanza. In tal caso, la causa verrà rinviata dopo il 31 luglio 2020;
- 5) il giorno in cui l'udienza avrebbe dovuto aver luogo, il collegio verificherà che il suddetto decreto sia stato effettivamente comunicato alle parti; quindi, lette le note contenenti le conclusioni, depositerà in telematico, nel corso della giornata, un " verbale" che conterrà il dispositivo della sentenza, oppure l'ordinanza con cui verranno adottati i provvedimenti del caso;
- 6) le cause in cui è previsto il conferimento di un incarico di C.T.U., allo stato, verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 (al fine di evitare visite peritali con conseguenti contatti, spostamenti di persone etc). Anche le cause per le quali sia prevista una istruttoria testimoniale saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, dato che esse, stante la natura dell'incombente, non possono essere trattate con le modalità di cui alle lett. h) ed f) del 6° comma dell'art. 83 DL 18/2020.

CORTE D'APPELLO

PROCURA GENERALE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAGLIARI

Francesco Luchi
Francesco Luchi

Firmato digitalmente da:ALDO LUCHI
Data:07/05/2020 10:42:37



CONTI GIUSEPPE
CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE DI SASSARI
4,6 Avvocato
07.05.2020 17:56:28 UTC

Firmato digitalmente da

Antonello Spada

CN = Spada Antonello

O = Ordine Avvocati Oristano

C = IT

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NUORO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LANUSEI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TEMPIO PAUSANIA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

MOCCI ANGELO

Firmato digitalmente da MOCCI ANGELO
Data: 2020.05.07 17:33:30 +02'00'

Firmato digitalmente da: Gianni Carrus
Data: 07/05/2020 17:03:13

Firmato digitalmente da: Carlo Selis

Data: 08/05/2020 09:37:40

Cagliari, 5 maggio 2020